

# COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 79 del Reg.

Data 28-09-2020

Oggetto:	<b>REGOLAMENTO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - MODIFICHE</b>
----------	---

L'anno Duemilaventi, il giorno Ventotto del mese di Settembre alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i Consiglieri risultano:

Presenti	Assenti
GAROSI MANOLO (Sindaco) BIAGIOTTI ALBERTO (Consigliere) FRANCI CESARE (Consigliere) MARINI EDOARDO (Consigliere) PALLECCHI LORENZO (Consigliere) QUINTI ENRICO MARIA (Consigliere) VEGNI ANGELA (Consigliere) LIO MARIA STEFANIA (Consigliere) MANGIAVACCHI VIRNO (Consigliere) BERNARDINI GIULIANO (Consigliere)	LIZZI LUIGI (Consigliere)
Tot. Presenti: <b>10</b>	Tot. Assenti: <b>1</b>

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente signor GAROSI MANOLO (SINDACO)
- Partecipa il Segretario comunale signor CAFERRI ALESSANDRO.
- Partecipa il signor Colombini Giampietro (assessore esterno) senza diritto di voto.
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- [ X ] Il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;  
 [ X ] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Uditi gli interventi, come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

**VISTO** il Regolamento per **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)** (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48/2014 e successive modifiche e integrazioni);

**VISTA** la L. 160/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", con la quale si è disposto che *"A decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*.

**CONSIDERATO** inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

### **PRESO ATTO** che:

· al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

· successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus;

**RICHIAMATO** il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 è stata disposta:

- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;
- la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
- la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro, stabilendo:
  - la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo decreto; · la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  - la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
  - la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
  - "l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
  - sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, comunque chiarendo che "il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni previste";

- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l'altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

**CONSIDERATO** che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i DPCM del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale. Con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

· con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal DPCM 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;

· con il DPCM 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del d.P.C.M. 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

**RISCONTRATO** che i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

**PRESO ATTO** che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**VISTO** il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

**RITENUTO** di dover inserire nel regolamento comunale TARI un articolo che, utilizzando la possibilità consentita dal comma 660 dell'art. 1 della legge 147/2013, fornisca, per il solo anno 2020, una risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale;

**RITENUTO** pertanto di inserire l'art. 27 bis nel Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) avente il seguente contenuto: *"Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari al 50% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 30,*

con esclusione delle categorie 1-1 A – 2 limitatamente ai distributori di carburante, 3 - 4 - 4 A - 4 C - 7 – 8 - 9 - 10 limitatamente a ferramenta, cartoleria, libreria, plurilicenza - 11- 12 limitatamente a falegnami, idraulici e elettricisti - 13 -15 A- 18 – 19 – 20, delle utenze che hanno presentato alla Prefettura di Siena la comunicazione di prosecuzione delle attività ai sensi dei DPCM del 22/03/20 e del 10/04/20 e delle utenze con non sono in regola con i pagamenti della tassa degli anni precedenti”;

**CONSIDERATO** che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con deliberazione del 05.05.2020 n. 158 ha previsto varie misure di agevolazione agli utenti per la TARI anno 2020, alcune obbligatorie ed altre facoltative;

**ATTESO** che con la previsione del sopra dettagliato art. 27 bis del regolamento comunale TARI le agevolazioni obbligatorie previste dall’ARERA con deliberazione del 05.05.2020 n. 158 vengono interamente applicate e, anzi, sostanzialmente raddoppiate;

**CONSIDERATO**, nell'occasione, di dover procedere all'adeguamento normativo del Regolamento comunale, in relazione alla norma di cui all'art. 58-quinquies del DL n. 124/2019 concernente la declaratoria delle categorie di attività delle utenze non domestiche, e pertanto di correggerne l'allegato B (categorie di utenze non domestiche) come segue:

· al punto 8 sono abrogate le parole “*studi professionali*”

· al punto 9 sono aggiunte le parole “*e studi professionali*”

**CONSIDERATO** opportuno fissare la scadenza a saldo dei versamenti TARI per il solo anno 2020 al 30 novembre 2020 ;

**RITENUTO** che le rettifiche al citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente, introducano un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia COVID-19 su numerose attività presenti sul territorio comunale;

## **VISTO**

· l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, rinviato al 30/09/2020;

· l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*”;

l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il*

*comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";*

**RICHIAMATO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in atti;

**VISTO** il parere favorevole, espresso a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, come risulta dall'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

Con voti espressi, in forma palese, per alzata di mano:

FAVOREVOLI: 7 (GAROSI, BIAGIOTTI, FRANCI, MARINI, PALLECCHI, QUINTI E VEGNI)

CONTRARI: =

ASTENUTI: 3 (BERNARDINI, LIO E MANGIAVACCHI)

#### **DELIBERA**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le modificazioni ed integrazioni agli artt. 27bis e all'allegato B categorie utenze non domestiche, indicate in premessa, al vigente "Regolamento della tassa sui rifiuti (TARI)", allegato integralmente con le modifiche in grassetto;
- 3) di fissare la scadenza a saldo dei versamenti TARI per il solo anno 2020 al 30 novembre 2020;
- 4) di prendere atto che il predetto Regolamento così come modificato ed integrato entra in vigore con effetto dal 01/01/2020;
- 5) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Con voti espressi, in forma palese, per alzata di mano:

FAVOREVOLI: 7 (GAROSI, BIAGIOTTI, FRANCI, MARINI, PALLECCHI, QUINTI E VEGNI)

CONTRARI: =

ASTENUTI: 3 (BERNARDINI, LIO E MANGIAVACCHI)

- 6) di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.L.vo 267/2000.

---

---

**Area Contabile**

Responsabile: Mazzi Luca

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 79 - 2020**

Oggetto: **REGOLAMENTO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - MODIFICHE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 79 - 2020 .

Pienza, 17-09-2020

**Il Responsabile**  
f.to Mazzi Luca

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 79 - 2020 .

Pienza, 17-09-2020

**Il Responsabile del Settore Contabile**  
f.to Luca Mazzi

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

CAFERRI ALESSANDRO.

**IL SINDACO**

GAROSI MANOLO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell'Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 125 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, lì 12-10-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
CAFERRI ALESSANDRO

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:

- è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni consecutivi dal 12-10-2020 al 27-10-2020
- è divenuta esecutiva dal giorno 28/09/2020
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, lì 12-10-2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
CAFERRI ALESSANDRO